



Città di Mortara

Corpo di Polizia Locale

Reg. P.L. nr. 31

Mortara, 07.12.2007

Ordinanza nr. 65 del 07.12.2007

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL SINDACO AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

PREMESSO

che le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità locale;

che il Sindaco è autorità sanitaria locale, nonché, nel Comune di Mortara, autorità locale di Pubblica Sicurezza, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescritti e di concessione ed adotta, quale Ufficiale di governo, le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità, ordine e sicurezza pubblica nell'ambito del territorio comunale

CONSIDERATO

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
 - iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
 - residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
- che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998, stabilisce che, per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
 - a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
 - b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;
 - d) e' familiare, come definito dall'articolo 2 dello stesso decreto, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).
- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'art. 9, nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica il Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
 - che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa in materia di iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche, sufficienti per sé e per i propri familiari;
 - che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
 - che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di capo dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che, a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007), in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Mortara;

ATTESO che, in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, si è registrato un incremento macroscopico dei flussi migratori in ingresso e delle conseguenti richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione ;

CONSIDERATO che si assiste di fatto ad un vero e proprio fenomeno migratorio che, in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assumere connotati di vera e propria emergenza, sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza, nella più ampia accezione del termine;

DATO ATTO che accade frequentemente che, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, gli alloggi si rivelino in vistoso stato di degrado, incompatibile con il requisito dell'idoneità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente, anche e soprattutto in correità con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi, con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

DATO ATTO, peraltro, di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come, nella concezione di abitazione, si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente, che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti, che garantiscano ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari, che comprendono le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto

che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

DATO ALTRESI' ATTO che è stretta la correlazione tra assenza di un reddito idoneo derivante da fonte lecita, accompagnata ad una condizione abitativa che non soddisfi i requisiti minimi di igiene e salubrit  e la pericolosit  sociale degli individui, che, per soddisfare i loro stessi bisogni essenziali, finiscono di conseguenza per adottare comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrit  fisica o morale di minorenni, la sanit , la sicurezza o la tranquillit  pubblica.

RITENUTO, ove venga meno uno dei presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari e che, laddove se ne riscontri la necessit  e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorit  Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover predisporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo, atte ad accertare la disponibilit  di un reddito annuo derivante da fonti lecite, la disponibilit  di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia, nonch  la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrit  e dell'idoneit  degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica, da porsi in essere preventivamente al sopralluogo di verifica del requisito della dimora abituale previsto per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

DATO ATTO che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che, quindi, gli esiti della verifica attuata con finalit  preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrit  ambientale dell'alloggio, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento, da cui pu  scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilit  dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al Sindaco, quale Autorit  Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

VISTA la necessit  di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento del flusso migratorio in entrata e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili, al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTI il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, il vigente Regolamento Locale Tipo di igiene, il vigente Regolamento Edilizio comunale, la L.R. 28/1990, il r.r. 1/2004 e la D.G.R. n. 7/1938 del 26/11/2004;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

ORDINA

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, quanto segue:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, per la richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti a seconda della tipologia di soggiorno richiesta:

a) soggiorno per motivi di lavoro:

- documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. L'attività lavorativa subordinata ed autonoma deve comunque garantire risorse economiche sufficienti per il soggetto e per i propri familiari tale da non gravare sui servizi sociali del Comune di Mortara, da documentare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente alla richiesta di iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte del Comando Polizia Locale, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98). Oltre alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (con particolare riferimento a tutte le spese sanitarie) nonché documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

c) nel caso di richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria, la disponibilità di risorse economiche e la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come specificate nel punto precedente;

- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà la presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica - subordinata tuttavia anche all'accertamento della dimora abituale, in merito alla quale potrà essere consegnata all'interessato la relativa attestazione di regolare soggiorno. Quest'ultima dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata, fatta salva la richiesta, da parte dell'interessato, finalizzata al rilascio dell'attestazione di regolare soggiorno: in tal caso dovrà esser dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007. Ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per richiesta di iscrizione anagrafica, un documento d'identità e la documentazione attestante la qualità di familiare, nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di convivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte del Comando Polizia Locale, mediante appositi controlli e verifiche.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti la richiesta di iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 30/2007.

I N C A R I C A

Il Comando Polizia Locale della responsabilità dei procedimenti oggetto del presente provvedimento. I funzionari del Comando Polizia Locale saranno muniti delle idonee autorizzazioni/deleghe eventualmente richieste dalla norma vigente per i procedimenti oggetto della presente ordinanza. Per le attività di indagine e verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati, il Comando Polizia Locale potrà avvalersi degli organi di Polizia istituzionalmente preposti alla vigilanza ed al controllo.

A V V I S A

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Mortara e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso agli organi competenti, nei termini fissati dalla vigente normativa.

IL SINDACO
(Roberto ROBECCHI)